

“TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI, AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 28 DICEMBRE 2007”. CONVENZIONE.

- La Provincia di Modena ...
- Il Comune di ...
- Il Comune di ...
- Il Comune di ...

e

il CAF ...

e

il CAF ...

e

il CAF ...

PREMESSO

- che il Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
- che l'articolo 46, del Decreto Legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo Decreto Interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della Legge n. 266/05;
- che il Decreto Legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che il Decreto Legge del 29/11/2008 n. 185/08, all'articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;

- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- Che, ai sensi dell'art.4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 **(servizio ISEE)**

I CAF/Società sottoscrittori della presente convenzione avendo già competenza di effettuare presso i territori degli Enti Locali interessati, i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
- nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;

- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

Art. 2

(servizio bonus tariffa sociale)

I CAF/Società si impegnano ad effettuare i seguenti servizi:

- Assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione, completo di tutti i dati necessari, compreso lo stato di famiglia aggiornato, rilasciato in carta libera dal Comune di residenza o autocertificato.
- fornire ai Comune/Unioni sottoscriventi l'elenco delle sedi presenti sul territorio provinciale;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda.

Art. 3

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio;
- garantire ai CAF del proprio territorio piena collaborazione nelle fasi preventive e successive all'invio telematico delle domande, individuando a tal fine un operatore di riferimento.

Art. 4

Il CAF/Società trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito www.sgate.anci.it.

Art.5

La Provincia di Modena si impegna a:

- raccordare gli Enti Locali del territorio ed i CAF/Società sottoscriventi;
- istituire un gruppo tecnico di monitoraggio composto da referenti dei Comuni di Modena, Sassuolo Mirandola, Carpi, Castelfranco, Unione Terre di Castelli e CAF CISL - CAF CGIL - CAF UIL e CAF CNA. Ogni parte contraente potrà richiedere la convocazione del Gruppo Tecnico per la valutazione di eventuali criticità ed il rispetto della presente Convenzione.

-

Il gruppo tecnico avrà compiti di:

- supportare gli operatori locali nei procedimenti di inserimento pratiche;
- raccogliere eventuali esigenze e necessità formative ed informative del territorio;
- rendere maggiormente omogenea la comunicazione agli utenti su tutto il territorio provinciale;
- sviluppare azioni di raccordo ed analisi dell'utenza, in sinergia con altri sistemi informativi locali e regionali;
- supportare lo sviluppo del Forum sul Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGATE) realizzato dall'Unione Terre d'Argine, in primo luogo attraverso l'individuazione di opportune modalità di informazione e promozione.
- Sarà cura del Comune capodistretto, in accordo con i referenti provinciali, promuovere incontri tecnici periodici con i CAF del proprio territorio.

Art. 6

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dai CAF/Società, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Ai fini del campionamento, il CAF/Società si impegna ad inviare al Comune periodicamente, a cadenza minima bimensile, l'elenco informatico delle pratiche inserite nella piattaforma SGATE. Il Comune richiederà al CAF copia cartacea per i propri controlli a campione, in una percentuale **indicativamente pari al 5%**. Il CAF/società farà pervenire copia cartacea, o scansione digitale delle pratiche richieste entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Art. 7

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione i CAF/Società informeranno gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

I CAF/Società dovranno mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

I CAF/Società sono responsabili del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 8

I CAF/Società dovranno stipulare apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

I CAF/Società dichiarano di manlevare il Comune di competenza territoriale rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 9

I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dai CAF/Società ai Comuni firmatari a titolo oneroso. A tale fine, considerando l'assistenza/consulenza, la stampa/consegna della modulistica, la trasmissione telematica, l'archiviazione, la stipula di apposita copertura assicurativa ecc., il compenso viene definito come segue:

- **€ 4,21 IVA esclusa per ogni pratica gas trasmessa dai CAF/Società e acquisita dalla piattaforma SGATE** ed eventualmente consegnata in formato cartaceo ai Comuni
- **€ 3,06 IVA esclusa per ogni pratica elettricità trasmessa dai CAF/Società e acquisita dalla piattaforma SGATE** ed eventualmente consegnata in formato cartaceo ai Comuni.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, con allegato l'elenco nominativo delle pratiche effettuate, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE, entro 90 gg dal ricevimento della fattura.

Art. 10

I CAF/Società si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 11

L'inosservanza di una delle clausole della presente Convenzione comporterà la possibilità dell'esclusione del singolo contraente inadempiente, previo parere del gruppo tecnico di cui all'art 5 e successiva comunicazione scritta .

Art. 12

La presente convenzione ha validità per tutto l'anno 2012.

Letto, approvato e sottoscritto

- per la Provincia di Modena _____

- per il Comune di ... _____

- per il Comune di ... _____

- per il Comune di ... _____

- per il CAF ... _____

- per il CAF ... _____

- per il CAF ... _____

Data, ...